



10062-20

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giuseppe Santalucia

- Presidente -

Sent. n. sez. 687/2020

Francesco Centofanti

- Relatore -

CC - 25/02/2020

Stefano Aprile

R.G.N. 50099/2019

Raffaello Magi

Daniele Cappuccio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Dines Colin Edward, nato in Gran Bretagna il 02/01/1944

avverso l'ordinanza del 02/12/2019 del G.i.p. del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui Colin Edward Dines – in espiatione di pena detentiva sul territorio nazionale, a seguito di consegna, basata su mandato di arresto europeo, da parte dell'Autorità del Regno Unito – aveva chiesto la rideterminazione della pena stessa, previo più ampio computo, e conseguente detrazione, del presofferto estero.

Il giudice dell'esecuzione riteneva, in particolare, che, nel periodo compreso tra l'11 marzo e il 22 luglio 2010, Dines fosse stato sottoposto, in madrepatria, ad una misura restrittiva della libertà personale («curfew between 12.00 and 6.00 daily»), comportante solo l'obbligo di rimanere in casa dalla mezzanotte alle sei di mattina, quindi non assimilabile a una misura custodiale detraibile ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., come preteso dalla difesa del condannato. Né risultava dagli atti, secondo il medesimo giudice, che il giorno 22 ottobre 2010, in tesi coincidente con quello di esecuzione del mandato di arresto europeo e da detrarre a tale titolo, Dines si trovasse in stato di detenzione.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione.

Secondo il ricorrente, il giudice *a quo* avrebbe travisato le risultanze documentali in suo possesso.

Da un lato, l'obbligo di permanenza domiciliare avrebbe riguardato, nel citato periodo tra l'11 marzo e il 22 luglio 2010, l'ampia fascia oraria dal mezzogiorno alle sei di mattina, avendo il relativo provvedimento impositivo inteso riferirsi al sistema orario a 24 ore (anziché a 12, come erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata), sicché, a ragione, se ne sarebbe dedotta l'assimilazione a una misura di custodia cautelare domiciliare.

Per altro verso, Dines sarebbe stato arrestato, in esecuzione del mandato di arresto europeo, il giorno 22 febbraio 2010 (il riferimento, in istanza, al 22 ottobre sarebbe frutto di un refuso), e tale giorno di presofferto ingiustamente non sarebbe stato calcolato.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo principi pacifici (tra le molte, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01), il giudice di legittimità può apprezzare il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di risultanze probatorie decisive, anche documentali, ricavabili da atti processuali al ricorso specificamente allegati, e può ritenere il travisamento esistente ove verifichi una palese, e non controvertibile, difformità tra gli esiti obiettivamente derivanti dal mezzo di prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, sempre che si tratti di difformità decisive.

Tale patologia processuale ricorre nella specie.

3. Dall'esame complessivo del registro, che riflette l'esecuzione della misura cautelare in territorio britannico, il cui estratto è stato prodotto nel fascicolo di esecuzione e quindi allegato all'odierno ricorso, si desume agevolmente che il sistema orario, preso a riferimento dall'Autorità straniera, fosse quello delle 24 ore. Tanto è vero che, nel precedente periodo dal 4 all'11 marzo 2010, l'obbligo di «coprifuoco» riguardò la fascia oraria 15/18; in quello ancora precedente la fascia oraria 17/20; mentre, nel periodo successivo al 22 luglio 2010, l'obbligo venne imposto «dalle ore 00:00 alle ore 6:00» (ove il primo riferimento orario è quello che realmente identifica la mezzanotte).

Il giudice dell'esecuzione dovrà quindi nuovamente valutare l'istanza del condannato sulla base di corretti presupposti di fatto, facendo applicazione del principio di diritto per cui, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'imposizione di prescrizioni tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (e, in specie, dal divieto di allontanarsi dall'abitazione, esteso oltre i limiti consentiti, nel nostro ordinamento dall'art. 283, comma 4, cod. proc. pen.), è fungibile con la pena inflitta (da ultimo, Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043-01).

4. Dall'esame del predetto registro si evince, altresì, che la detenzione estera del condannato, in funzione della consegna per il mandato di arresto europeo, iniziò il 22 febbraio 2010.

Di tale circostanza il giudice dell'esecuzione dovrà tenere conto nella rinnovata valutazione, in quanto, in tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. – per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo – deroga alla disciplina generale, ex artt. 14, secondo comma, cod. pen. e 172, comma 4, cod. proc. pen., che prevede la non computabilità del *dies a quo* (Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, Scanu, Rv. 252883-01).


5. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, alla luce delle argomentazioni che precedono.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Così deciso il 25/02/2020

Il Consigliere estensore  
Francesco Centofanti



Il Presidente  
Giuseppe Luchini

